

# TITOLO PRIMO

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### *Disciplina dei servizi di Polizia Urbana*

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni riguardanti materie speciali ad essa attinenti, secondo la legge 8 giugno 1990 n.142, come recepita dalla L.R. 48/91.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita pubblica, nonché alla garanzia delle libertà dei singoli cittadini, alla loro sicurezza e al disciplinato andamento dei pubblici servizi.

Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini dati, anche verbalmente dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale e degli altri addetti alla pubblica vigilanza, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.

Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, o aperti al pubblico passaggio, compresi i portici, i canali, ed i fossi fiancheggianti le strade.

### Articolo 2

#### *Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana*

Il compito di fare osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato agli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

I predetti pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni e dei poteri conferiti, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, negli esercizi commerciali, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Comunale, in quanto destinati all'esercizio di attività per le quali è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente, per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.



Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, osservando in merito le norme del Codice di Procedura Penale.

Le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione, in relazione a violazioni del presente regolamento sono a carico degli interessati, senza pregiudizio della penalità incorsa per contravvenzione.

### Articolo 3

#### *Richiesta e rilascio di autorizzazioni, concessioni previste dal presente regolamento*

Le istanze di autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla-osta e permessi previsti dal presente Regolamento, devono essere indirizzate al Sindaco, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmate dal richiedente e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

I sopracitati provvedimenti amministrativi, rilasciati in base al presente Regolamento con atto scritto, con indicazione dei limiti e delle condizioni da osservare, si intendono accordati:

- a) a titolo personale e non ne è consentita la cessione;
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- d) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse, sollevando il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- e) con facoltà dell'Amministrazione, per motivi di interesse pubblico, di imporre in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, con provvedimento esecutivo, le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune, può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Il Sindaco potrà, altresì, subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:

- 1) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare liberamente con una compagnia di Assicurazione;
- 2) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, eseguiti da liberi professionisti iscritti nell'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese dal richiedente.
- 3) a un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio.

I provvedimenti amministrativi devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili ed essere comunque esibiti alla Polizia Municipale e agli



altri Agenti accertatori che ne facciano richiesta e altresì, previa autorizzazione del Sindaco, ad altro personale dei competenti uffici comunali.

#### **Articolo 4**

##### ***Validità dei provvedimenti amministrativi***

I provvedimenti amministrativi scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, i provvedimenti possono essere rinnovati o prorogati, previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art.3.

#### **Articolo 5**

##### ***Sospensione, revoca e decadenza dei provvedimenti amministrativi rilasciati***

Salvo speciali e diverse disposizioni di legge, i provvedimenti amministrativi rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi quando venga accertata la violazione alle condizioni stabilite nei medesimi o dalla normativa vigente;
- b) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il provvedimento:

- d) quando il titolare non se ne sia avvalso entro il termine indicato o stabilito nelle speciali norme;
- e) quando senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I provvedimenti, revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura del titolare o dei loro rappresentanti, ai competenti Uffici del Comune, entro il termine indicato, mentre quelli sospesi devono essere depositati presso gli uffici Municipali competenti, per tutto il periodo della sospensione.



## TITOLO SECONDO

### DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

#### CAPO I<sup>o</sup>

##### DISPOSIZIONI GENERALI

###### Articolo 6

###### *Inquinamento atmosferico e delle acque*

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque, è disciplinata oltre che dal T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 (art. 202, 216, 218, 227 ) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonchè da quelle contenute nel regolamento comunale d'igiene.

###### Articolo 7

###### *Occupazione di suolo pubblico*

Salvo quanto disposto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

###### Articolo 8

###### *Concessione occupazione suolo pubblico in occasione di festività ed esazione tassa*

In occasione di festività o manifestazioni civili e/o religiosi, a carattere nazionale o locale, della durata di una o più giornate, l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, a favore degli affluenti per detti periodi, siano essi venditori ambulanti o che realizzano installazioni di attrazioni giochi e divertimenti, può essere rilasciata anche dall' Ufficio di Polizia Municipale, contestualmente alla richiesta.

L' atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta, rilasciata dal concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione, nella quale saranno indicati il tipo di occupazione e il relativo spazio.

La tassa dovuta, sarà pagata dai concessionari mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune, o in caso di impossibilità direttamente alla Polizia Municipale o ad altri incaricati dal Comune che rilasceranno l' apposita bolletta.



Relativamente alla richiesta di installazioni per attività circense, spettacoli viaggianti e spettacoli di attrazione in genere, l'autorizzazione nonché il pagamento della relativa tassa avverrà secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

## CAPO II^

### DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI, DEL CARICO, SCARICO E DEI TRASPORTI

#### Articolo 9

##### *Occupazioni per lavori edili, depositi di materiali*

Chiunque, anche con regolare concessione edile o autorizzazione, compia lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere, sia di giorno che di notte al fine di eliminare ogni pericolo o intralcio, allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di cavalletti o steccati in legno con travature orizzontali a larghe strisce bianche e rosse, sollevate dal livello del suolo di almeno 70 cm. e non superiori a m. 1,70..

I pali di sostegno, a loro volta, dovranno essere a pitturati a bande bianche e rosse.

Nelle ore notturne ed anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità, sui lati dei sbarramenti o ripari, devono essere collocati un numero sufficiente di fanali di segnalazione a luce rossa, atti per intensità di luce e per la disposizione, a segnalare l'ingombro a distanza.

Per le occupazioni con steccati, ponti di fabbrica, ripari, cumuli di macerie o di materiali, regolarmente autorizzati dall'Autorità Comunale previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico e di quello di Polizia Municipale, all'interessato sarà consegnata apposita autorizzazione.

#### Articolo 10

##### *Divieti e obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per occupazione di suolo*

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) intralciare la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili e rottami.



I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci, od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante, pulito da ogni immondizia o rifiuto.

#### **Articolo 11**

##### ***Modalità per il carico e lo scarico delle merci***

Le autorizzazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le predette operazioni.

In caso di inosservanza, il sindaco potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

#### **Articolo 12**

##### ***Scarico di rottami, residui di costruzioni e riparazioni***

Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, l'abbandono, lo scarico ed il deposito anche temporaneo, sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico, dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità comunale.

Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte alla pubblica vista e/o poste alla periferia del paese, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato.

In caso di inadempienza, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore, previa diffida.

### **Articolo 13**

#### ***Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro***

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacici, attrezzature commerciali, merci o altro, può essere concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purchè non ostino motivi estetici, di viabilità e di pubblica incolumità.

I marciapiedi e le banchine, possono essere occupati fino ad un massimo di 2/3 della loro larghezza, a patto che rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni di almeno 50 cm.

L'Amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico.

I tavolini e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi, devono essere solidi e uniformi.

### **Articolo 14**

#### ***Esposizione di derrate all'esterno dei negozi***

Le occupazioni di suolo, all'esterno dei negozi, per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate previa l'osservanza di quanto stabilito dalle norme igienico - sanitarie. Dette merci, debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta (50) centimetri dal suolo.

Non potranno comunque essere concesse licenze quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a m.1,00, nonché quando siano di larghezza superiore e rimane libera una zona per la circolazione pedonale inferiore ai 50 cm.

Non è comunque ammessa l'esposizione di merci, derrate e prodotti gocciolanti o che possono insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa l'occupazione, anche parziale della carreggiata riservata ai veicoli

### **Articolo 15**

#### ***Installazione di insegne, targhe, vetrine e striscioni pubblicitari***

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dal Regolamento edilizio, sulla pubblicità e pubbliche affissioni e sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione del Sindaco. A tale scopo gli interessati dovranno presentare istanza corredata dagli opportuni disegni.

COMUNE DI

Il Sindaco potrà proibire il collocamento, quando per la loro forma, disegno, colorazione o ubicazione, possono ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazione luminose di circolazione, nonché le sorgenti luminose che provochino abbagliamento, o quando ne derivi una alterazione ed occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati o risulti offeso il decoro e/o l'aspetto dei luoghi pubblici e della bellezza panoramica.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, è vietata l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità. Sulle facciate di tali edifici, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne, tuttavia potrà concedersi, caso per caso che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

E' vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 1,00, fatte salve le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Nei marciapiedi superiore e m. 1,00 le sporgenze massime non potranno oltrepassare i 25 cm.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

#### Articolo 16

##### *Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche*

Ferme restando le prescrizioni della legge di P.S. relative al rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi, rappresentazioni d'altri divertimenti popolari e per qualsiasi altro scopo, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.

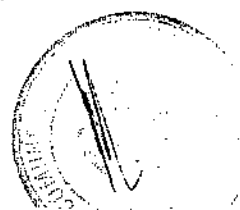
#### Articolo 17

##### *Installazioni di chioschi ed edicole*

La concessione di erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve.

Comunque il rilascio della concessione è subordinato sempre, al preventivo parere consultivo della Commissione Edilizia.

In nessun caso la concessione potrà essere accordata ad una distanza inferiore di 25 metri dagli incroci, a 15 metri dall'inizio delle curve e lungo le stesse.



 La predetta concessione non potrà essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

#### **Articolo 18**

##### ***Collocamento e riparazione di condutture di energia elettrica, di gas e telefoniche***

Il collocamento di condutture di energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni, che vi si dovessero apportare, sono concessi a seguito di regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali, nonchè in conformità di altre eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Municipale, che saranno indicate nel relativo permesso rilasciato dal Sindaco.

Il concessionario, avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture ciò quando occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonchè per riparazione, tinteggiatura e qualsiasi altro lavoro di quelli privati.

Il concessionario è obbligato ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere necessarie per riparare i danni causati dalla posa, manutenzione e riparazione delle condutture e dei sostegni, nonchè per il ripristino del suolo, degli intonaci degli edifici, della copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto, quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale quindi dovranno notificare il luogo ed il giorno in cui sarà dato inizio ai lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui al comma precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconvenienti. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti. A tale scopo, i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

#### **Articolo 19**

##### ***Commercio su aree pubbliche***

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalle Leggi Regionali 1 marzo 1995 n.18 e 8 gennaio 1996 n.2 nonchè dalle altre disposizioni in materia.



## Articolo 20

### *Abusive occupazioni di suolo pubblico*

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni da parte degli organi accertatori, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decaduto inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonchè eventualmente quelle per la custodia.



## TITOLO TERZO

### PULIZIA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

#### Articolo 21

##### *Disposizioni generali*

Ferme restando le vigenti disposizioni igieniche, i manufatti, tutti i luoghi aperti o esposti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio, o anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, in stato decoroso e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito, deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o sporchi il suolo pubblico.

#### CAPO I<sup>o</sup>

### PULIZIA DEL CENTRO ABITATO

#### Articolo 22

##### *Obblighi dei concessionari di occupazioni di suolo pubblico*

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, ristoranti, paninerie, latterie, o simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

#### Articolo 23

##### *Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi*

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.



Solo  
ATTIBULANT

COMUNE DI

#### **Articolo 24**

##### ***Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe***

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi di bar e simili, esistenti al piano terra, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente, provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio. Agli stessi, può essere fatto obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, in conveniente numero di idonei porta-rifiuti.

#### **Articolo 25**

##### ***Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini degli edifici***

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono essere tenuti costantemente puliti, a cura dei proprietari e degli inquilini. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze degli edifici devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, molestia o impedimento.

#### **Articolo 26**

##### ***Pulizia di androni, delle vetrine, negozi e delle abitazioni***

La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi commerciali e le abitazioni, deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti e sporcare il suolo e per i negozi in genere questa dovrà essere effettuata dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino susseguente.

E', altresì, vietato, gettare acqua o altro materiale liquido sulla pubblica via.

#### **Articolo 27**

##### ***Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani***

E' vietato gettare rifiuti solidi urbani, sciolti o in contenitori nelle aree pubbliche o nei corsi d'acqua.

Questi, contenuti in appositi sacchetti chiusi e impermeabili al fine di evitare dispersione, devono essere conferiti, esclusivamente, negli appositi contenitori, dislocati dal Comune nel centro urbano e nelle campagne, nel seguente orario:

dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del mattino successivo nei mesi estivi;

dalle ore 18,00 alle ore 06,00 del mattino successivo nei restanti mesi.

Nei contenitori è espressamente vietato introdurre materiale acceso o cenere, letame, residui di costruzioni e riparazioni quali calcinacci, ruderi o materiali di sterramento e quant'altro materiale non classificato come rifiuto solido urbano.

E' vietato accedere nei luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare e asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

#### **Articolo 28**

##### ***Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati***

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonchè introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo.

#### **Articolo 29**

##### ***Trasporto di materiale di facile dispersione***

Senza pregiudizio di quanto previsto delle vigenti norme in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiale di facile dispersione come: rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limatura, segature, detriti, fango, letame, materiale di espurgo e maleodorante nonchè altri liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su mezzi idonei, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria e la esalazione di odori sgradevoli o molesti.

Per sostanze polverose o materiale di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto merci od oggetti, per i quali venne insudiciato il suolo pubblico.

### **Articolo 30**

#### ***Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio***

I proprietari e i conduttori di abitazioni, di negozi, di esercizi, di bar e simili, hanno l'obbligo solidale, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi prospicienti i rispettivi immobili, non appena sia cessato di nevicare.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente, dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

### **Articolo 31**

#### ***Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico***

Senza autorizzazione del Sindaco è vietato, in luoghi pubblici o di pubblico transito, esercitare lavori artigianali.

### **Articolo 32**

#### ***Divieto di lavatura e riparazioni di veicoli e altre cose mobili su aree pubbliche***

E' proibito, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la lavatura di veicoli e altre cose mobili in genere.

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Le autofficine sono tenute, alle riparazioni dei veicoli in genere, esclusivamente all'interno delle officine stesse o negli spazi di pertinenza.

Eventuali deroghe, dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco stesso.

### **Articolo 33**

#### ***Getto di opuscoli e manifesti***

Fatta eccezione per i casi regolarmente autorizzati e previsti dal vigente regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, è vietato

CONTINERE DI

gettare sulle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, opuscoli, foglietti e altri oggetti.

#### **Articolo 34**

##### ***Divieto della segatura e spaccatura della legna***

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna

#### **Articolo 35**

##### ***Disposizioni riguardanti gli animali***

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, salvo che a mezzo di gabbia o sacco appesi al collo medesimo e fatta eccezione per le piazze e aree destinate, al mercato o a manifestazioni stessi.

Ogni residuo eventualmente caduto sul suolo pubblico, dovrà essere, comunque, immediatamente rimosso a cura dei conducenti degli animali.

E' vietato lasciare vagare entro il centro abitato qualsiasi specie di animale, come pure tenerli nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili.

Il transito di gruppi di animali, in relazione a trasferimenti di armenti o greggi, potrà essere effettuato sotto adeguata custodia, previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

I proprietari di cani, sono tenuti ad evitare che i loro animali sporchino i marciapiedi e i luoghi pubblici.

### **CAPO II^**

#### **DECORO DEL CENTRO ABITATO**

#### **Articolo 36**

##### ***Manutenzione degli edifici***

I proprietari o i conduttori, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla vigente normativa, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Stampa illeggibile

COMUNE  
E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico, giusto quanto disposto del T.U. delle leggi di P.S..

Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico, fino al suolo.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici, si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e gli infissi esterni, i monumenti e i manufatti pubblici.

#### Articolo 37

##### *Collocamento di cartelli ed iscrizioni*

Salve le norme del vigente regolamento comunale sulla pubblicità ed affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte e alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

#### Articolo 38

##### *Collocamento di targhe e/o lapidi commemorative*

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie e piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione del Sindaco, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo, dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel

caso. Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

### Articolo 39

#### *Ornamento esterno ai fabbricati*

Gli oggetti di ornamento, ( come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc. ) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danno a terzi.

Nell'innaffiare i vasi da fiore posti sulle finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti, adottando le dovute precauzioni.

### Articolo 40

#### *Lavatura, esposizione e spolveramenti di panni e tappeti*

La lavatura della biancheria, dei panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

La biancheria in genere, può essere sciorinata, distesa, appesa, spolverata e battuta dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

Al fine di non ostacolare il transito, il bucato deve essere steso ad una altezza non inferiore a metri 4,00.

### Articolo 41

#### *Emissioni di fumo, esalazioni e polvere*

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumi, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivi della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondo o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo gli inconvenienti.

Sulla pubblica via o in altra area all'interno del centro urbano, è vietato accendere fuochi per cucinare, bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale.





#### Articolo 42

##### *Estirpamento dell'erba, cura delle siepi e piante*

I proprietari di qualsiasi edificio prospiciente la pubblica via, hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante prospiciente nelle aree pubbliche e poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

#### Articolo 43

##### *Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi*

Salvo quanto previsto da altri Regolamenti o norme di Legge, senza autorizzazione del Comune è vietato collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.

E' vietato, altresì, rimuovere e/o cancellare i numeri civici e l'indicazione delle vie.

Gli interessati, dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio.

#### Articolo 44

##### *Deturpamento di edifici pubblici e privati*

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari, i locatari o gli altri utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente e comunque entro 48 ore dalla constatazione alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti, per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso a carico degli interessati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese, l'intonacatura, la tinteggiatura e comunque la superficie dei manufatti.

COMUNE DI A

## **Articolo 45**

### **Vasche e fontane**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua dei bevai e delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, verdura, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato, bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema acqua dalle pubbliche vasche.

## **Articolo 46**

### **Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico e al decoro ed alla moralità**

Nei viali, nelle vie, nelle piazze e nei giardini pubblici è specialmente vietato:

- a) introdursi, nelle aree riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani tenuti a guinzaglio e con la museruola;
- b) otturare o deviare il corso dell'acqua dei ruscelli o dei rigagnoli;
- c) sporcare, guastare o spostare i sedili, le panchine, salirvi, dormirvi e starvi sdraiati;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi oggetto posto a protezione o recinzione delle aiuole ed a confine dei viali o dei giardini;
- e) guastare le siepi, calpestare e/o sedersi sulle aiuole, salire sugli alberi, appendervi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti e scagliare contro di essi pietre, bastoni e simili;
- f) collocare sedie, baracche, panche;
- g) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, i vestiboli, gli androni e nelle scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, bere, giocare, dormire e comunque compiere atti contrari alla decenza pubblica, al pubblico decoro e alla moralità;
- h) arrampicarsi sui pali della pubblica illuminazione, sulle inferriate, sulle fontane, sulle cancellate, sugli edifici e sui monumenti;
- i) sedersi sopra i monumenti o altri edifici, sulle catenelle e sui corrimano.
- l) sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private;
- m) camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
- n) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, nei viali e giardini pubblici, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose.



#### Articolo 47

##### *Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse*

E' vietato recare guasti in qualunque modo ad impianti di pubblico interesse quale, alla segnaletica stradale, ad oggetti ornamentali, nonchè ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi oggetto servente alla pubblica illuminazione. E', inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile o incagliamenti il funzionamento.

#### Articolo 48

##### *Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico*

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro abitato sono obbligati a recingere solidamente la proprietà privata, in modo che vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco, anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro, la morale ed il pubblico interesse.

La recinzione deve essere eseguita, fatte salve le eventuali autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altri mezzi stabilmente infissi al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque, assolutamente vietato effettuare la recinzione con fili di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

#### Articolo 49

##### *Concimazioni giardini e orti*

Nel centro abitato è assolutamente vietata la concimazione degli orti e giardini con materiale cloacale.

Nella zona suburbana, nei centri abitati della campagna ed in vicinanza di scuole ed istituti, la suddetta concimazione, con sostanze organiche emananti esalazioni moleste, è vietata dalle ore 7,30 alle ore 21,00.

#### Articolo 50

##### *Ricovero per suini, stalle per equini, bovini e mandrie per ovini e caprini*

Fatte salve le norme igieniche sanitarie in materia, è assolutamente vietata la costruzione di ricoveri per suini, stalle per equini e bovini, mandrie per ovini e caprini nell'aggregato urbano e suburbano.

#### Articolo 51

##### *Bestie macellate e trasporto carne*

Salvo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti igienico - sanitarie e veterinaria è vietato esporre fuori dalle botteghe animali macellati, interiora o altre parti di animali.

Il trasporto delle carni macellate, deve essere eseguito a mezzo di veicoli autorizzati dai competenti uffici.

#### Articolo 52

##### *Caravan, autocaravan, tende, carri e carovane di nomadi*

In tutto il centro abitato è vietata la sosta per pernottamento di caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere. Questa è consentita solo fuori dell'abitato ed eventualmente in quelle aree appositamente attrezzate o che verranno di volta in volta autorizzate.

La sosta delle carovane dei nomadi è consentita solo fuori dell'abitato e negli spazi prestabiliti.

COMUNE DI P...

## TITOLO QUARTO

### QUIETE PUBBLICA E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

#### CAPO I<sup>a</sup>

#### DELLA QUIETE PUBBLICA

##### Articolo 53

##### *Disposizioni di carattere generale*

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico, ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia della quiete pubblica, al riposo o alle occupazioni altrui, quali schiamazzi, suoni, canti, grida ecc..

##### Articolo 54

##### *Inquinamento acustico*

Fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

##### Articolo 55

##### *Esercizio di mestieri, arti ed industrie*

Chi all'interno del centro abitato, in fabbricati destinati a civili abitazioni o nelle immediate vicinanze dei medesimi, esercita un'arte, professione, mestiere o industria, preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale, attraverso l'utilizzo di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, deve usare ogni cautela per evitare di recare danno o molestia a causa del rumore propaganti nell'aria o nei muri, né causare vibrazioni o scuotimenti in genere

A tal fine le macchine e gli apparecchi, dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni o dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare tali attività tra le ore 20,00 e le ore 8,00 dal 1° ottobre al 30 aprile e dalle ore 21,00 alle ore 7,30 dal 1° maggio al 30 settembre.



Dovranno, pertanto comunque, essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti, affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti di tollerabilità previsti dalla legge per singolo macchinario.

Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario di attività di cui al presente articolo.

Comunque, nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, chiede, uffici pubblici, ecc., è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato.

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto, verranno accertati dai competenti organi a richiesta d'ufficio e/o degli interessati.

Qualora il livello sonoro riscontrato, superi i limiti della normale tollerabilità, tale da rendere impossibile la coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, i responsabili, previa diffida dell'Autorità Comunale, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla, pena il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Le norme limitatrici di cui innanzi, valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

#### **Articolo 56**

##### ***Produzione di odori, gas, vapori nauseanti e/o inquinanti***

È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla salute pubblica ovvero nauseanti per la comunità. In relazione alla natura ed al grado di inquinamento atmosferico, per tale rilevamento potrà essere richiesto d'ufficio o dai privati, l'intervento dei competenti organi.

#### **Articolo 57**

##### ***Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali***

Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, è vietato produrre rumori, suoni molestie, vibrazioni, scuotimenti o altro, derivanti da apparecchi per uso

domestico e non, radio-televisivi e da strumenti musicali, che possono recare, comunque, disturbo al vicinato.

L'uso di questi apparecchi è consentito per tutte le 24 ore, purchè siano adoperati in modo tale da non disturbare il vicinato.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

#### Articolo 58

##### *Uso di strumenti sonori*

In genere sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene, campane o altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali, l'uso delle sirene è consentito, per segnalare l'orario di inizio e cessazione del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente, devono essere di breve durata e di intensità moderata.

In materia di pubblicità sonora effettuata con veicoli a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, questa è consentita ai venditori ambulanti, previo il pagamento della relativa tassa e nelle seguenti ore: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30 nei mesi estivi;

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30 nei restanti mesi.

Sia i venditori che i suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali o uffici pubblici.

Gli esercenti il mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente dalla Polizia Municipale.

Il Sindaco, in ogni caso, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.

#### Articolo 59

##### *Schiamazzi e grida sulle pubbliche vie*

Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni all'interno dei locali pubblici.

## Articolo 60

### *Detenzione di cani o altri animali*

E' vietato tenere nelle abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, cani o altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la quiete pubblica, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo pomeridiano.

Sulle pubbliche vie e piazze e negli altri luoghi aperti al pubblico, i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola idonea ad impedire offese ai passanti.

Fermo restando il divieto assoluto di introdurre i cani nei luoghi di pubblico divertimento e negli ambienti e luoghi in cui si effettua la preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione di alimenti e bevande, negli altri esercizi commerciali, ed in altri luoghi aperti al pubblico potranno essere ammessi solamente se muniti di museruola e tenuti al guinzaglio.

I cani posti a guardia delle abitazioni, orti e giardini, non possono essere tenuti in libertà, in modo di aggredire o mordere i passanti.

Dall'obbligo del guinzaglio e della museruola, sono esentati solamente i cani da caccia in aperta campagna a seguito dei cacciatori, i cani dei pastori quando accompagnano il gregge o al momento del pascolo e i cani poliziotto durante l'impiego per fini di Pulizia.

Nei casi sopradetti, la Polizia Municipale, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare.

I detentori a qualsiasi titolo di cani o altri animali, dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia sulla pubblica via.

E' vietato condurre, lasciare vagare o abbandonare i cani o altri animali se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.

## Articolo 61

### *Suono delle campane*

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba. E' permesso derogare alla suddetta disposizione:

- a) per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali;
- b) per ordini impartiti da superiori autorità;
- c) per straordinarie ricorrenze;
- d) rintoccare le ore.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata, le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.



## Articolo 62

### *Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni civili e religiose*

Fatto salvo quanto previsto dalle Leggi di Pubblica Sicurezza, per le manifestazioni civili di vario tipo, per le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone con o senza autoveicoli, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, da parte degli organizzatori bisogna darne comunicazione al Sindaco almeno due giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento, salvo per fatti di provata eccezionalità.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, bisogna darne comunicazione al Sindaco ed al Comando del Corpo di Polizia Municipale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per lo svolgimento della manifestazione.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai comma precedenti i comizi elettorali, per i quali si osservano le disposizioni di legge in materia.

## Articolo 63

### *Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori*

E' vietato il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali che causano rumore, senza adottare le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

## Articolo 64

### *Sale da ballo, cinema e ritrovi*

Fatto salvo quanto previsto dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le sale da ballo, nei locali pubblici e/o nelle sale private, i cinema e i ritrovi, devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

## Articolo 65

### *Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili*

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, questi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8,00 fino alle ore 13,00;
- b) nel pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 20,00.



Il suono degli apparecchi, però, dovrà essere sempre di bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

L'uso degli stessi apparecchi nei bar e negli altri locali di pubblico esercizio, sarà consentito durante l'orario di apertura a condizione che la tonalità del suono sia tenuta molto bassa.

## CAPO II^

### DELLA SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO

#### Articolo 66

##### *Detenzione e deposito di materiali infiammabili*

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato depositi di materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

L'autorizzazione può essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti le condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

#### Articolo 67

##### *Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili*

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore a 1000 mc, dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se le pareti e le soffitte dei locali siano di struttura incombustibile o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

## Articolo 68

### *Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici*

Negli scantinati o ove mancanti al piano terra delle case di abitazione, è possibile detenere combustibili necessari solamente, per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per i fomi di pane, pasticcerie o simili, a condizione che le pareti, soffitte e porte siano di materiale resistente al fuoco. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal comando Provinciale dei Vigili del fuoco.

## Articolo 69

### *Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati*

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, fieno, paglia, legna, fogliame ed qualsiasi altra materia di facili accensione, se non adottando le opportune e necessarie cautele.

## Articolo 70

### *Uso di fiamma libera*

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche se in luoghi aperti, nonché per lavori in impianti, cisterne, tubazioni in cui possano esservi tracce di materiali infiammabili;
- b) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico, prodotti esplosivi e infiammabili al di fuori dei luoghi a ciò destinati, o mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere;
- c) fare uso di fiamme od accendere fuochi in luogo aperto al pubblico o privato, senza giustificato motivo, senza le dovute cautele e nei periodi non consentiti, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze.

## Articolo 71

### ***Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali***

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco.

## Articolo 72

### ***Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni***

E' vietato:

a) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonchè stazionare con veicoli, usati o adibiti al trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o altri luoghi frequentati da persone;

b) porre, lasciare cadere o disperse sul suolo pubblico, materie infiammabili che possono essere causa di inquinamento o di incendio;

c) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l'accesso o l'uso di mezzi o strumenti installati o predisposti per la prevenzione incendi.

## Articolo 73

### ***Custodia e vigilanza degli animali***

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, nelle vie, nelle piazze, parchi e giardini destinati a pubblico passaggio è vietato:

a) attaccare ogni tipo di animale ai muri esterni, frangenti le strade, piazze e/o cortili;

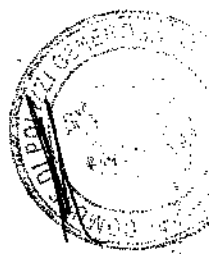
b) domare i cavalli e ogni altro equino;

c) spingere a trotto serrato ed a galoppo i cavalli attaccati o montati;

d) fare correre, per provarli, i cavalli e ogni altro equino, fatta eccezione per i luoghi ove si tengono le fiere ed i mercati di bestiame.

Gli animali da tiro non attaccati ai veicoli, che transitano per le vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico, saranno tenute per la briglia o per la cavezza; quelli bovini devono essere condotti a mano e legati con una fune alla testa.

E' vietato fare percorrere dagli animali da tiro, da soma o da sella, anche se condotti a mano, i marciapiedi ed i viali riservati esclusivamente ai pedoni.



#### Articolo 74

##### *Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi*

Il trasporto di oggetti incomodi o pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli, o altri strumenti da taglio non opportunamente smontati o protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

E' in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci o strumenti taglienti.

#### Articolo 75

##### *Scalpellamento di vie o piazze*

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

#### Articolo 76

##### *Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici*

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

L'amministrazione comunale, può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio, con rivalsa delle spese.

E' consentito l'istallazione di serbatoi d'acqua sui tetti delle case, secondo le prescrizioni previste dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ne

#### Articolo 77

##### *Manutenzione di aree di pubblico transito*

Qualunque guasto o rottura, del pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato

polizia  
a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

#### **Articolo 78**

##### ***Segnalazione e riparazione di opere in costruzione***

Quando vengano ad intraprendersi lavori edili per i quali è necessaria rispettivamente la concessione o l'autorizzazione edile, una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili,

I ponteggi di servizio per i cantieri edili, dovranno essere costruiti secondo le prescrizioni impartite con la concessione o autorizzazione edile rilasciata, sino all'ultimazione dei lavori e durante la notte si dovranno tenere accesi ed affissi uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Articolo 79**

##### ***Materiale di demolizione***

Il materiale di demolizioni o altro, deve essere gettato al suolo o direttamente sui mezzi di trasporto, adottando le cautele necessarie, per mezzo di carrucole, montacarichi, tubi o quant'altro necessario ad evitare offesa ai passanti.

#### **Articolo 80**

##### ***Ripari ai pozzi, cisterne e simili***

I pozzi, le cisterne e simili, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali qualsiasi.

#### **Articolo 81**

##### ***Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive***

Le impalcature, i recinti e simili, destinati a ricevere spettatori, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro eretti in suolo pubblico o privato, prima delle funzioni devono essere collaudate a norma di legge da un tecnico di fiducia, o a richiesta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

## Articolo 82

### *Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi*

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private, di libero accesso al pubblico, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati.

## Articolo 83

### *Uso delle risorse idriche potabili*

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete pubblica per attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

# TITOLO QUINTO

## COMMERCIO FISSO - AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

### CAPO I<sup>a</sup>

#### DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

##### Articolo 84

##### *Orari degli esercizi*

titolari ai attività commerciali e di esercizi pubblici, devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

##### Articolo 85

##### *Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri*

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in posizione ben esposta alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in vendita, debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

##### Articolo 86

##### *Vendita e scorte delle merci*

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate, anche se richiesti in misura minima, né rifiutare, per accaparramento ed occultamento dei prodotti, la vendita.

##### Articolo 87

##### *Vendita del pane*

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia, il pane posto in vendita, deve essere custodito in appositi recipienti chiusi e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.



La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo stabilito per il chilogrammo.

Per il pane posto in vendita, dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

#### Articolo 88

##### *Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili*

Senza la prescritta autorizzazione del sindaco, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, angurie, castagne, uva ecc.

#### Articolo 89

##### *Esalazioni di merce*

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

#### Articolo 90

##### *Requisiti dei locali di vendita*

Il commercio in negozio, deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni fatte caso per caso, in relazione al genere del commercio che si effettua.

#### Articolo 91

##### *Apertura o trasferimento di esercizi commerciali*

Il Sindaco potrà proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piano di sviluppo della rete commerciale, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragioni di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del sindaco, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa prevista dalla legge in materia, nonché con la sospensione dell'autorizzazione amministrativa.

## CAPO II^

### DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### Articolo 92

##### *Esercizio del commercio su aree pubbliche*

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località stabilite dalle autorità comunali

#### Articolo 93

##### *Preavviso di cessazione di servizio*

Il titolare dell'autorizzazione comunale che intende cessare l'attività, dovrà dare partecipazione all'Autorità comunale.

#### Articolo 94

##### *Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita*

I venditori in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita

#### Articolo 95

##### *Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche*

La vendita e somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi), è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

## TITOLO SESTO

### DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

#### Articolo 96

##### *Esercizio dei mestieri girovaghi*

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità Comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

#### Articolo 97

##### *Baracche per pubblici spettacoli*

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quanto sono esposte all'vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
- b) Tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso, anche un diverso orario.

# TITOLO SETTIMO

## SANZIONI

### Articolo 98

#### *Accertamento delle contravvenzioni e relative sanzioni amministrative*

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale nonché dagli altri Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato penale, esse saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 30.000 ad un massimo di lire 90.000, con il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione o, se più favorevole al doppio del minimo edittale, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981 n. 689, da parte del trasgressore o di altro obbligato.

Nel caso di mancato pagamento della sanzione, si applicheranno le procedure di cui alla citata legge 689/81.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni in materia di commercio fisso, ambulante ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in conformità della apposita normativa di legge in materia.

Il pagamento può essere effettuato nei modi qui sotto indicati:

- a) in contanti presso il Comando di Polizia Municipale di **POLIZI GENEROSA**
- b) tramite versamento della somma dovuta, su conto corrente postale intestato alla **TESORERIA COMUNALE**;

I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, per violazione al presente Regolamento di Polizia Urbana, sono dovuti al Comune di **POLIZI GENEROSA**

### Articolo 99

#### *Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio*

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono le condizioni, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.



## Articolo 100

### *Sospensione delle licenze*

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per la recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali, dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni.



## TITOLO OTTAVO

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Articolo 101

##### *Entrata in vigore e abrogazione di norme preesistenti*

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli artt. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990 n.142, abroga il regolamento di Polizia Urbana deliberato in data 13 maggio 1935 e approvato dalla Giunta Amministrativa in data 16 giugno 1934, nonché tutti gli altri regolamenti, ordinanze, consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.





# INDICE

## TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - *Disciplina dei servizi di Polizia Urbana*
- Art. 2 - *Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana*
- Art. 3 - *Richiesta e rilascio di autorizzazioni, concessioni previste dal presente Regolamento.*
- Art. 4 - *Validità dei provvedimenti amministrativi rilasciati.*
- Art. 5 - *Sospensione, revoca e decadenza dei provvedimenti amministrativi rilasciati.*

## TITOLO SECONDO DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

### CAPO I

#### Disposizioni generali

- Art. 6 - *Inquinamento atmosferico e delle acque*
- Art. 7 - *Occupazione del suolo pubblico*
- Art. 8 - *Concessioni occupazione suolo pubblico in occasione di festività ed esazione tassa*
- Art. 9 - *Occupazioni per lavori edili, depositi di materiali*
- Art. 10 - *Divieti e obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per occupazione di suolo*
- Art. 11 - *Modalità per il carico e lo scarico delle merci*
- Art. 12 - *Scarico di rottami, residui di costruzioni e riparazioni*
- Art. 13 - *Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro*
- Art. 14 - *Esposizione di derrate all'esterno dei negozi*
- Art. 15 - *Installazione di insegne, targhe, vetrine e striscioni pubblicitari*
- Art. 16 - *Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche*
- Art. 17 - *Installazioni di chioschi ed edicole*
- Art. 18 - *Collocamento e riparazione di condutture di energia elettrica, di gas e telefoniche*
- Art. 19 - *Commercio su aree pubbliche*
- Art. 20 - *Abusive occupazioni di suolo pubblico*

## TITOLO TERZO PULIZIA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

- Art. 21 - *Disposizioni generali*

### CAPO I

#### Pulizia del Centro abitato

- Art. 22 - *Obblighi dei concessionari di occupazioni di suolo pubblico*
- Art. 23 - *Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi*



- Art.24 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art.25 - Pulizia dei portici, costili, scale, orti e giardini degli edifici
- Art.26 - Pulizia di androni, delle vetrine, negozi, esercizi e delle abitazioni
- Art.27 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- Art.28 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art.29 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art.30 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art.31 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- Art.32 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli e delle altre cose mobili su aree pubbliche
- Art.33 - Getto di opuscoli e manifesti
- Art.34 - Divieto di segatura e spaccatura della legna
- Art.35 - Disposizioni riguardanti gli animali

## **CAPO II**

### **Decoro del centro abitato**

- Art.36 - Manutenzione degli edifici
- Art.37 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art.38 - Collocamento di targhe e/o lapidi commemorative
- Art.39 - Ornamento esterno ai fabbricati
- Art.40 - Lavatura, esposizione e spolvamenti di panni e tappeti
- Art.41 - Emissioni di fumo, esalazioni e polvere
- Art.42 - Estirpamento dell'erba, cura delle siepi e piante
- Art.43 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
- Art.44 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art.45 - Vasche e fontane
- Art.46 - Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità
- Art.47 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse
- Art.48 - Recinzioni di terreno confinante con il suolo pubblico
- Art.49 - Concimazione giardini e orti
- Art.50 - Ricovero per suini, stalle per equini, bovini e mandrie per ovine e caprine
- Art.51 - Bestie macellate e trasporto carne
- Art.52 - Caravan, autocaravan, tende, carri e carovane di nomadi

## **TITOLO QUARTO**

### **QUIETE PUBBLICA E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO**

#### **CAPO I**

##### **Della quiete pubblica**

- Art.53 - Disposizioni di carattere generale



- Art.54 - Inquinamento acustico
- Art.55 - Esercizio di mestieri, arti e industrie
- Art.56 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti e/o inquinanti
- Art.57 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- Art.58 - Uso di strumenti sonori
- Art.59 - Schiamazzi e grida sulle pubbliche vie
- Art.60 - Detenzione di cani o altri animali
- Art.61 - Suono delle campane
- Art.62 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni civili e religiose
- Art.63 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore
- Art.64 - Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art.65 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

## **CAPO II**

### **Della sicurezza di centro abitato**

- Art.66 - Detenzione e deposito di materiali infiammabili
- Art.67 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art.68 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici
- Art.69 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art.70 - Uso di fiamma libera
- Art.71 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art.72 - Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni
- Art.73 - Custodia e vigilanza degli animali
- Art.74 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- Art.75 - Scalpellamento di vie o piazze
- Art.76 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
- Art.77 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art.78 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art.79 - Materiale demolizione
- Art.80 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art.81 - Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive
- Art.82 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Art.83 - Uso delle risorse idriche

## **TITOLO QUINTO**

### **COMMERCIO FISSO - AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI**

## **CAPO I<sup>a</sup>**

### **DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

- Art.84 - Orari degli esercizi





*Art.85 - Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri*

*Art.86 - Vendita e scorta delle merci*

*Art.87 - Vendita del pane*

*Art.88 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili*

*Art.89 - Esalazione di merce*

*Art.90 - Requisiti dei locali di vendita*

*Art.91 - Apertura o trasferimento di esercizi commerciali*

## **CAPO II<sup>A</sup>**

### **DISPOSIZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

*Art.92 - Esercizio del commercio su aree pubbliche*

*Art.93 - Preavviso di cessazione di servizio*

*Art.94 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita*

*Art.95 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche*

## **TITOLO SESTO**

### **DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**

*Art.96 - Esercizi dei mestieri girovaghi*

*Art.97 - Baracche per pubblici spettacoli*

## **TITOLO SETTIMO**

### **SANZIONI**

*Art. 98 - Accertamento delle contravvenzioni e relative sanzioni amministrative*

*Art. 99 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio*

*Art.100 - Sospensione delle licenze*

## **TITOLO OTTAVO**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

*Art.101 - Entrata in vigore e abrogazione di norme preesistenti*

